Sommario

Premessa 5

Capitolo 1 - Imprenditore agricolo 7
1.1 Esegesi dell'art. 2135 C.C. 8
1.2 Attività d'impresa particolari rientranti nelle attività agricole per effetto di leggi speciali, D.M., documenti di prassi 13

Capitolo 2 - Imprenditore agricolo in forma individuale 19
2.1 L'imprenditore agricolo professionale (IAP) 20
2.2 Coltivatore diretto 22
2.3 Coltivatore occasionale 23

Capitolo 3 - Impresa agricola in forma associata 25
3.1 Società agricola semplice 28
3.2 Società agricola in nome collettivo 30
3.3 Società agricola in accomandita semplice 32
3.4 Società a responsabilità limitata agricola 34
3.5 Società per azioni agricola 38
3.6 Società in accomandita per azioni agricola 42

Capitolo 4 - Le società cooperative agricole 43
4.1 Agevolazioni fiscali delle società cooperative agricole a mutualità prevalente 50
4.2 Tassazione ai fini Ires e Irap delle cooperative agricole a mutualità prevalente 53
4.3 Cooperative agricole di trasformazione, manipolazione e vendita dei prodotti agricoli conferiti 56
4.4 Conferimenti nelle cooperative agricole a mutualità prevalente 58
4.5 Fatturazione elettronica: aspetti particolari 60
4.6 Ristorni nelle cooperative a mutualità prevalente 61
4.7 Esercizio di più attività nelle cooperative agricole 64

Capitolo 5 - L'attività di agriturismo 67
5.1 Casi particolari 73

Capitolo 6 - Il contratto di rete agricola 77

Capitolo 7 - La pubblicità dichiarativa e costitutiva C.C.I.A.A. 83
7.1 iscrizione presso la C.C.I.A.A. per l'imprenditore e le imprese agricole 74
7.2 Casi particolari 90

Capitolo 8 - Attestazione di qualità dei prodotti agricoli 91
8.1 La certificazione dei prodotti agroalimentari 92
8.2 Etichettatura dei prodotti alimentari 97
8.3 Rintracciabilità e bilancio di massa nelle produzioni agroalimentari 112
8.4 Marchio di impresa in agricoltura 117

Capitolo 9 - Disciplina dell'Iva in agricoltura 125
9.1 Regime di esonero 126
9.2 Regime speciale 128
9.3 Regime ordinario 131
9.4 Cessioni all'esportazione 133
9.5 Operazioni intracomunitarie 134
9.6 Split payment 136
9.7 Reverse charge 138
9.8 Vendita diretta dei prodotti agricoli 144
9.9 Iva in agricoltura e contabilità 153

Capitolo 10 - Imposte dirette e agricoltura 147
10.1 Tassazione dei redditi delle imprese agricole esercitate in forma individuale 148
10.2 Imposte dirette e attività agricole connesse 157
10.3 Fiscalità diretta delle imprese agricole esercitate in forma associata 159
10.4 Casi particolari - Rilevanza delle operazioni speculative 165

Capitolo 11 - Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) 167

Capitolo 12 - Le violazioni amministrative 171
12.1 Imposta sul valore aggiunto 172
12.2 Imposte dirette 179
12.3 Sostituti di imposta 181
12.4 Redditi fondiari 183
12.5 Disposizioni comuni alle imposte dirette e all'imposta sul valore aggiunto 184
12.6 Violazioni contabili in materia di imposte dirette e imposta sul valore aggiunto 186
12.7 Altre violazioni in materia di imposte dirette e imposta sul valore aggiunto 187
12.8 Sanzioni amministrative in materia di riscossione 189

Capitolo 13 - Le violazioni penali tributarie 191
13.1 Sanzioni 192

Capitolo 14 - La responsabilità dell'ente 197
14.1 La disciplina introdotta dal D. Lgs. 231/2001 alle violazioni penali tributarie 198

Premessa

Il modo di fare agricoltura nel corso del tempo ha subito costantemente modifiche, tali da trasformarne il suo ruolo nella società, andando a incidere nel sistema socio-economico. Quello che nel passato era associato alla terra, al giorno d'oggi presenta caratteristiche differenti; all'attività di produzione si sono associate le attività agricole connesse e le prestazioni di servizi, professioni che rientrano nel concetto di agricoltura.

Questo processo di modernizzazione ha portato l'imprenditoria agricola a porre in essere dei processi per far mantenere al prodotto il suo valore, attraverso produzioni di qualità certificate o attraverso la trasformazione del raccolto direttamente in azienda; aumentare le attività agricole con ulteriori "mestieri" da esercitare nel sito aziendale, come ad esempio l'agriturismo e/o la produzione di energia; adottare delle procedure per acquisire risorse contenendo i costi.

Il processo evolutivo al quale si è assistito ha certamente portato ad una forma di impresa agricola più verso l'industria, ma ancora però ancorata alle norme che disciplinano il settore agricolo.

Questo manuale ha lo scopo di costituire un aggiornato strumento mediante il quale si esplora il mondo agricolo a partire dalla riforma di cui al D. Lgs. 228/01, che ha radicalmente modificato la definizione di imprenditore agricolo come originariamente coniata dall'art. 2135 C.C.

I capitoli che formano questo manuale andranno ad analizzare la figura dell'impresa agricola in forma individuale, associata e cooperativistica con i relativi obblighi amministrativi; la certificazione, etichettatura e rintracciabilità dei prodotti alimentari; la disciplina fiscale ai fini Imposte dirette, Iva e Irap; le sanzioni amministrative, penali tributarie ed ai sensi della L. 231/2001.

Capitolo 1

Imprenditore agricolo

1.1 Esegesi dell'art. 2135 C.C.

Legislazione: art. 2135 C.C.

L'art. 2135 C.C. disciplina e definisce la figura dell'imprenditore agricolo. Tale disposizione è stata oggetto di una radicale modifica per effetto del D. Lgs. 228/2001, che ha confermato la distinzione già esistente tra attività agricole fondamentali ed attività agricole per connessione, introducendo i concetti di ciclo biologico, di prevalenza, di multifunzionalità e pluriattività. La norma civilistica rappresenta il principale riferimento per tutte le attività di natura agricola.

IMPRENDITORE AGRICOLO	È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
	Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
	Si intendono, comunque, connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
COLTIVAZIONE DEL FONDO	• L'essenza principale della coltivazione del fondo è l'attività che viene rivolta allo sfruttamento delle sue energie naturali. • È inequivocabile come il fondo sia fattore produttivo e vi sia una attività umana dedita alla produzione.
SELVICOLTURA	• È l'attività essenzialmente rivolta alla produzione del legname, mediante una attività da esercitarsi entro regolari cicli temporali. Ne consegue che per parlare di selvicoltura è necessario procedere alla coltivazione del bosco o selva per poi procedere alla estrazione del legname. • L'art. 3 D. Lgs. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) parifica il concetto di bosco, selva e foresta, demanda alle regioni i piani forestali e ne disciplina l'estensione e le fattispecie che non possono essere considerate boschive.

ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI	La nuova formulazione dell'art. 2135 C.C., a seguito delle novità introdotte con il D. Lgs. 228/2001 (modificato dal D.L. 20.06.2017, n. 91, convertito nella L. 3.08.2017, n. 123), ha rivisitato il principio cardine storicamente esistente passando dalla dizione "allevamento di bestiame" alla dizione "allevamento di animali". Questa rilevante modifica impone il riconoscimento di imprenditore agricolo a quei soggetti giuridici che esercitano una attività di allevamento di animali (l'apicoltura, l'avicoltura, ecc.).

Ciclo biologico

Le 3 categorie - attività agricole fondamentali dell'art. 2135 C.C. - sono state integrate da un elemento innovativo: il concetto di ciclo biologico.
È inequivocabile come il dato essenziale è rappresentato da un "organismo" vivente, al quale si collega un ciclo biologico connaturato da processi naturali che si snodano nel tempo e attraverso i quali l'organismo di cui trattasi nasce, si modifica, si riproduce e si estingue.
La presenza del ciclo biologico consente l'applicazione dell'art. 2135 C.C. escludendosi, pertanto, quei processi produttivi creati in laboratorio che sostituiscono i supporti naturali con soluzioni diverse.

ESEMPIO
A titolo esemplificativo possiamo annoverare tra le attività agricole la fase di ingrasso degli animali che rappresenta una fase necessaria del ciclo biologico oppure l'attività florovivaistica, dove si è in presenza di accorgimenti particolari che consentono alla pianta di raggiungere ottimi standard qualitativi.

Attività agricole connesse

L'articolo 2135 C.C. evidenzia 2 tipologie di attività agricole connesse diverse:

1. una è diretta alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti che sono ottenuti in prevalenza dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali (cioè, dalle attività agricole principali);
2. una è diretta alla fornitura di beni o di servizi attraverso l'uso prevalente di attrezzature o di risorse dell'azienda, che sono normalmente e comunemente utilizzate nell'attività agricola esercitata, qui comprese anche le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, o ancora di ricezione e di ospitalità (quali, l'agriturismo).

Al riguardo si rilevano 2 profili.

- Soggettivo: le attività devono essere svolte dalla stessa impresa che esercita l'attività agricola principale.
- Aziendale/oggettivo:
    1. i prodotti manipolati, conservati, trasformati, commercializzati e valorizzati devono essere ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dell'allevamento di animali;
    2. le attività diretta alla fornitura di beni/servizi devono essere svolte con l'uso prevalente di attrezzature o di risorse dell'azienda che sono normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE RICONOSCIUTE D.M. MEF 13.02.2015	
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, ha adottato il D.M. 13.02.2015 del Ministero delle Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16.03.2015, n. 62, con il quale è stata aggiornata la tabella dei prodotti agricoli riferita alle attività connesse come previsto dall'art. 32, c. 2, lett. c) del Tuir.	
TIPO DI ATTIVITÀ AGRICOLA CONNESSA	**CODICE ATECO**
• **Produzione di carni e prodotti della loro macellazione:**	
♦ Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)	10.11.0
♦ Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)	10.12.0
• **Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami**	ex 10.13.0
• **Lavorazione e conservazione delle patate,** escluse le produzioni di puré di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate.	ex 10.31.0
• **Produzione di succhi di frutta e di ortaggi**	10.32.0
• **Produzione e conservazione di frutta e di ortaggi**	10.39.0
• **Produzione di olio di oliva e di semi oleosi:**	
♦ Coltivazione di frutti oleosi e produzione di olio di pressione da olive prevalentemente di produzione propria	01.26.0
♦ Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria	10.41.1
♦ Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria	10.41.2
• **Produzione di olio di semi di granturco (olio di mais)**	ex 10.62.0
• **Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte:**	
♦ Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo di vacca e di bufala	01.41.0
♦ Allevamento di ovini e caprini, produzione di latte crudo di pecora e capra, di lana grezza e di produzioni lattiero-casearie da latte di pecora o capra di prevalente produzione propria	01.45.0
♦ Trattamento igienico del latte	10.51.1
♦ Produzione dei derivati del latte	10.51.2
• **Lavorazione delle granaglie:**	
♦ Molitura del frumento	10.61.1

♦ Molitura di altri cereali	10.61.2
♦ Lavorazione del riso	10.61.3
• **Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile**	ex 10.61.4
• **Produzione di pane**	10.71.1
• **Produzione di paste alimentari fresche e secche**	ex 10.73.0
• **Produzione di vini:**	
♦ Coltivazione di uva	01.21.0
♦ Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate)	11.02.1
♦ Produzione di vino spumante e altri vini speciali	11.02.2
• **Produzione di grappa**	ex 11.01.0
• **Produzione di aceto**	ex 10.84.0
• **Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta**	11.03.0
• **Produzione di malto**	11.06.0
• **Produzione di birra**	11.05.0
• **Disidratazione di erba medica**	ex 10.91.0
• **Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele**	ex 10.89.0
• **Produzione di sciroppi di frutta**	ex 10.81.0
• **Produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi,** mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento e produzione di filetti di pesce.	ex 10.20.0
• **Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11** (Coltivazioni di cereali e di altri seminativi n.c.a.), **01.12** (Coltivazione di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai) e **01.13** (Coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande, spezie), nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi.	
• Manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura, comprendenti la segagione e la riduzione in tondelli, tavole, travi ed altri prodotti similari compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segagione delle piante.	02.10.0 02.20.0

Concetto di prevalenza nel caso di attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e di valorizzazione dei prodotti

Le attività connesse, con riferimento alle 3 categorie di attività agricole principali, comportano che i prodotti possono essere ottenuti in modo prevalente con i frutti delle attività di cui trattasi. Il mancato rispetto del concetto di prevalenza ha quale risultato quello di far perdere all'attività agricola i suoi caratteri peculiari e presenta tutti i crismi di un'attività commerciale o industriale. È elemento indefettibile stabilire un valore per levare il campo da ipotesi di attività a carattere commerciale. In tal senso la circolare 44/E/2004 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile acquistare prodotti di derivazione agricola nell'ambito di attività agraria effettuando un confronto:

a. quantitativo tra i prodotti ottenuti e quelli acquistati da terzi a condizione che vi sia identità agronomica;
b. di valore se trattasi di beni diversi.

ESEMPIO

Viticoltore che procede all'acquisto di uve da taglio presso terzi, nel rispetto della prevalenza delle uve prodotte dalla coltivazione del terreno, per:

- migliorare la qualità;
- per aumentare la produzione complessiva e di gamma se l'uva è destinata alla produzione di altre tipologie di vini.

L'operazione è consentita poiché finalizzata al miglioramento della produzione, ma in ragione del motivo per il quale l'imprenditore agricolo acquista presso terzi, diversa sarà la modalità di verifica del rispetto di prevalenza.

"Al fine di ottenere anche un mero aumento quantitativo della produzione e un più efficiente sfruttamento della struttura produttiva", nonché "per un miglioramento della gamma di beni complessivamente offerti dall'impresa agricola, sempreché i beni acquistati siano riconducibili al comparto produttivo in cui opera l'imprenditore agricolo (ad esempio, allevamento, ortofrutta, viticoltura, floricoltura" ***(circolare n. 44/E/2004)***.

Concetto di prevalenza nel caso di attività dirette alla fornitura dei beni e dei servizi

L'art. 2135 C.C. fa rientrare nelle attività agricole anche quelle dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale. Le condizioni affinchè le prestazioni di servizi rientrino nell'agricoltura sono 2:

a. le attrezzature impiegate nelle prestazioni di servizi devono essere le stesse impiegate nell'attività agricola;
b. le attrezzature impiegate nelle prestazioni di servizi devono essere impiegate prevalentemente nell'attività agricola. Non vi sono, tuttavia, precisi riferimenti sui criteri per determinare la prevalenza. Si può fare riferimento ai seguenti concetti:
    - ore di lavoro della macchina agricola per la propria azienda e quella di terzi;
    - determinare la prevalenza in ragione dei quantitativi di carburante consumato;
    - estensione dei terreni oggetto di lavoro.

1.2 Attività d'impresa particolari rientranti nelle attività agricole per effetto di leggi speciali, D.M., documenti di prassi

Alcune attività d'impresa che potevano essere oggetto di interpretazione ai fini della loro corretta qualificazione sono state normativamente disciplinate ed è stato previsto in modo specifico che l'esercizio di tali attività rientra in quelle agricole.

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	• La produzione di energia elettrica e la sua cessione effettuata da imprenditori agricoli costituisce attività connessa. Elemento essenziale è che la produzione avvenga attraverso fonti agroforestali. • Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, fino a 2.400.000 kWh/anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh/anno, nonchè di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse. • Tali attività si considerano produttive di reddito agrario. • Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'art. 1, c. 1093 L. 27.12.2006, n. 296 (società di persone, a responsabilità limitata, società cooperative che rivestono la qualifica di società agricole), è determinato, ai fini Irpef ed Ires, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 10.11.1997, n. 442.	Art. 1, c. 423 L. 266/2005 come modificato dall'art. 1, c. 910 L. 208/2015
FUNGHI-COLTURA	• L'attività di coltivazione dei funghi è considerata attività imprenditoriale agricola. • Al pari della coltivazione, anche l'attività diretta alla produzione del micelio rientra tra le attività agricole.	• Art. 1 L. 126/1985 • Ris. Ag. Entrate 20/E/2006

IMPRESA ITTICA	• È imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'art. 4 D. Lgs. 26.05.2004, n. 153, chi esercita, professionalmente e in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale e le relative attività connesse. • La figura dell'imprenditore ittico è equiparata a quella dell'imprenditore agricolo.	Art. 4 D. Lgs. 4/2012
IMPRESA DI ACQUA-COLTURA	• L'acquacoltura è l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine. • Sono connesse all'acquacoltura le attività, esercitate dal medesimo acquacoltore, dirette a: a. manipolazione,conservazione,trasformazione,commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di cui al punto precedente; b. fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonchè alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso; c. l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero.	Art. 2, c. 5 D. Lgs. 226/2001

ATTIVITÀ ORTOFLORO-VIVAISTICHE	• Le attività ortoflorovivaistiche sono da considerare attività agricole se le piante ed i fiori sono effettivamente coltivati e prodotti nel vivaio nel rispetto del c.d. ciclo biologico. • Sono da escludersi dalle attività agricole quelle operazioni svolte a fianco di quella agricola, quali, ad esempio, la cessione di articoli da giardinaggio e la compravendita di fiori e piante acquistati presso terzi. • Sono considerate agricole: a. le attività ortoflorovivaistiche che vedono l'utilizzo di terreni altrui per la sistemazione di piante; b. le attività di concimazione e inserimento all'interno del terriccio di ritentori idrici al fine di garantire la shelf-life del prodotto, sia durante il trasporto che durante la fase di permanenza delle stesse presso il cliente; c. le attività di trattamento delle zolle, al fine di eliminare gli insetti nocivi all'apparato radicale; d. le attività di potatura, steccatura e rinvasatura.	Ministero delle Politiche Agricole, parere 9.04.2015, prot. 24856
ATTIVITÀ CINOTECNICA, VOLTA ALL'ALLEVAMENTO, ALLA SELEZIONE E ALL'ADDESTRAMENTO DELLE RAZZE CANICHE	• L'attività cinotecnica è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto. • I soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'attività cinotecnica di cui sopra sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135 C.C. • Non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a 5 fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle 30 unità.	• L. 349/1993 • D.M. 28.01.1994
ALLEVAMENTO DI EQUINI	Sono imprenditori agricoli anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola.	Art. 9 D. Lgs. 173/1998
APICOLTURA	È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari.	Art. 3 L. 313/2004
APICOLTURA ATTIVITÀ DI IMPOLLINAZIONE	L'attività di impollinazione è riconosciuta, a tutti gli effetti, attività agricola per connessione.	Art. 9 L. 313/2004

CASI PARTICOLARI		
FOTOVOLTAICO PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	• L'attività di generazione di energia elettrica mediante conversione delle radiazioni solari viene considerata attività agricola per connessione a condizione la cessione di energia così prodotta non sia superiore a 260.000 Kwh. • Tale circostanza era stata prevista anche dalla Circolare 32/E/2009 dell'Agenzia delle Entrate che considerava, in ogni caso, connessa all'attività agricola, e quindi tassata su base catastale, la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 kW di potenza nominale complessiva. • La parte eccedente, invece, si considerava connessa all'attività agricola principale solo al verificarsi di uno dei seguenti requisiti: a. la produzione di energia fotovoltaica deriva da impianti realizzati su strutture aziendali esistenti; b. il volume d'affari derivante dall'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) è superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kW; c. per ogni 10 kW di potenza installata, l'imprenditore dimostra di detenere almeno un ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola. • Rispetto alla norma che prevede un limite nella produzione e nella sua cessione, la circolare fa riferimento alla potenza e, pertanto, dovrà essere adeguata a quanto previsto dalle norme di cui trattasi. Sul punto è comunque opportuno citare la risposta 33/2109 dell'Agenzia delle Entrate a specifico interpello e la Risoluzione 98/E del 27.10.2016, laddove per far rientrare la produzione e la cessione di energia elettrica nelle attività agricole per connessione si fa riferimento al limite di 260.000 Kwh.	Art. 1, c. 423 L. 266/2005, come modificato dall'art. 1, c. 910 L. 208/2015
EOLICO	L'attività di produzione e cessione di energia eolica, che sfrutta la forza cinetica del vento per trasformarla in energia elettrica, non può essere considerata attività agricola per connessione, in quanto non vi sono norme che contemplano tale ipotesi.	
CESSIONE CREDITI DI EMISSIONE CO_2	L'attività di cessione di crediti di emissione CO_2 non può essere considerata attività agricola per connessione, in quanto non vi sono norme che contemplano tale ipotesi.	
FRANTOIO CON MOLITURA OLIVE PER CONTO TERZI	È imprenditore agricolo colui che effettua l'attività di molitura olive per conto terzi, a condizione che l'utilizzo delle macchine e l'impiego del personale avvenga in modo prevalente per la sua attività principale.	